

Retribuzione giornaliera - Mancato svolgimento della prestazione lavorativa causa neve

13 Giugno 2012

Con l'allegata circolare n.15 del 7 giugno u.s., il Ministero del Lavoro, in risposta ad un interpello dell'Unione Generale del Lavoro - Federazione Nazionale Sanità, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'obbligo del datore di lavoro di corrispondere la retribuzione ai lavoratori che non abbiano potuto raggiungere il posto di lavoro - "causa neve"- nell'ambito territoriale di Roma Capitale e delle altre province del Lazio.

Infatti, nelle giornate del 3,4,6,10 e 11 febbraio 2012, è stata disposta, con specifiche ordinanze, la chiusura di tutti gli uffici pubblici, nonché il divieto di circolazione dei mezzi privati sprovvisti di catene e/o gomme termiche.

A tal proposito, è stato precisato che, al fine di chiarire la questione in oggetto, risulta necessaria una distinzione tra settore pubblico e settore privato, per le ragioni di seguito riportate.

Per quanto riguarda il settore pubblico, infatti, l'ordinanza aveva imposto la chiusura, nelle giornate di cui sopra, di tutti gli uffici pubblici, impedendo, in modo oggettivo ed assoluto, l'espletamento dell'attività lavorativa.

Si parla, pertanto, di impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al lavoratore che non esonera, dunque, il datore di lavoro dal pagamento della retribuzione nelle giornate indicate.

Diversamente, nel settore privato, il provvedimento aveva imposto il divieto di circolazione dei mezzi privati sprovvisti di apposite catene, non costituendo, di fatto, un impedimento assoluto all'adempimento della prestazione lavorativa e non precludendo, dunque, la scelta del datore di lavoro di continuare a svolgere l'attività.

Pertanto, in tale ultima fattispecie, tale impossibilità sopravvenuta libera entrambi i contraenti: il lavoratore dall'obbligo di effettuare la prestazione (previo tempestiva comunicazione all'azienda) e il datore di lavoro dall'obbligo di erogare

la corrispondente retribuzione.

E' stato, infine, precisato che resta ferma la possibilità per il lavoratore, ove previsto dal contratto di lavoro, di fruire di titoli di assenza retribuiti connessi al verificarsi di eventi eccezionali.

6667-Interpello n. 15-2012.pdf [Apri](#)